

Protocollo n. 11/U-FP 2014

Roma, 13 Gennaio 2014

Alle Segreterie Regionali
e Territoriali Fp

Ai Delegati ed iscritti FP CGIL
Polizia Penitenziaria e
Corpo Forestale Stato

- C O M U N I C A T O -

**Legge di stabilità anno 2014, effetti e ripercussioni sugli operatori del
Comparto sicurezza.**

Care colleghe e cari colleghi,

con l'approvazione della Legge 27 dicembre 2013 n.147 – Legge di stabilità 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, Suppl. Ord. n. 87, in pari data – sono state introdotte una serie di disposizioni dirette al contenimento delle spese delle amministrazioni dello Stato.

La Fp-Cgil unitamente alla Cgil ha avanzato proposte di radicale modifica dell'impostazione governativa che Vi abbiamo precedentemente comunicato, proposte sostenute con le recenti mobilitazioni, confrontandoci con tutti i soggetti interessati (gruppi parlamentari, partiti, etc.) ma che non sono state tenute in alcuna considerazione dal governo.

In ragione di quanto sopra, non possiamo che giudicare negativamente il testo definitivo approvato dal Parlamento, che tuttavia soddisfa alcuni nostri sforzi compiuti in seno alle Commissioni bilancio sia del Senato che della Camera per gli operatori della sicurezza che rappresentiamo.

Di seguito Vi comunichiamo le parti del testo che coinvolgono da vicino il personale del Comparto Sicurezza e le amministrazioni di riferimento, e che reputiamo utile e conveniente divulgare anche allo scopo di favorire una più approfondita conoscenza e trasmissione tra i nostri delegati ed iscritti.

La predetta legge si compone, come noto, di un unico articolo e 749 commi.

Comma 104 – *Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei **Corpi di Polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate** oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, **di 100 milioni di euro**. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122.*

Tale somma, che andrà divisa tra i 5 Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile in ragione del numero degli appartenenti di ogni singolo Corpo, prevede un aumento secco di 100 milioni di euro delle risorse economiche già destinate al pagamento degli emolumenti accessori (al personale del Comparto **solo per l'anno 2014, superando la limitazione dell'ammontare complessivo del trattamento economico accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010 fissato dalla predetta legge.**

Comma 466 – *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e, in particolare, dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'art. 8, comma 11-bis, del citato decreto legge n.78 del 2010 è **incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.***

Questa disposizione prevede **l'incremento di 100 milioni di euro, solo per il 2014**, del Fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze di Polizia, ovvero per **l'UNA TANTUM** degli operatori che quest'anno ne matureranno il diritto.

Comma 464 – *Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto Sicurezza e del Comparto dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere **per l'anno 2014, in deroga ai limiti** di cui all'art. 66, comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ed all'art. 1, comma 01, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e, comunque, con un turn-over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55%, **ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51, 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015...omissis.***

Nei limiti di spesa fissati dal precedente articolo, quindi, e dalla percentuale di turn-over non superiore al 55% complessivo stabilita **solo per l'anno 2014**, oltre alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, sarà possibile assumere in quota parte anche nella Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato.

Comma 467 – *Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) e b) del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, **ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999 n. 254.***

La norma inizialmente menzionata, fa espresso riferimento al Fondo unico giustizia destinato rispettivamente al Ministero della giustizia e a quello dell'interno, dal quale potranno essere attinte le risorse economiche necessarie ad incrementare – nella misura del 50 per cento – **e solo per l'anno 2014, il F.E.S.I. - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali - delle forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.**

Comma 468 – *Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.*

Comma 476 – *L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l'art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002 n. 163 si interpretano nel senso che la **prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.** Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Il governo sul tema del lavoro straordinario degli operatori del Comparto Sicurezza, intervenendo con legge sugli ultimi due contratti collettivi nazionali di lavoro e, addirittura, sul giudicato amministrativo ormai consolidato, in particolare sul lavoro straordinario prestato nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, tenta di porre un improbabile argine alla notevole mole di ricorsi vinti e/o già avanzati – anche dalla FP CGIL - e tuttora in attesa di essere giudicati dinanzi ai vari T.A.R. aditi dalle colleghe e dai colleghi interessati, riproponendo l'interpretazione errata di una norma che così è già stata definita da numerosi T.A.R. e addirittura dal Consiglio di Stato.

Sulla importante questione, dopo un consulto con il proprio ufficio legale, intendiamo rassicurare gli iscritti Fp Cgil che hanno inteso affidarsi **gratuitamente** ai servizi offerti dalla nostra O.S. per avanzare i ricorsi che sono tuttora in attesa di essere giudicati dinanzi al T.A.R. del Lazio, riaffermando il valore politico dell'azione avanzata a tutela delle posizioni coinvolte e specificando che l'introduzione di questa norma renderà necessario un cambio di strategia legale, in ossequio al quale è indispensabile procedere a sollevare la illegittimità costituzionale del predetto comma.

Vi terremo costantemente informati dell'evolversi della vicenda.

Fraterni saluti.

Il Responsabile Nazionale FP CGIL
Comparto Sicurezza
Francesco Quinti